

## ART. 8.

I bastimenti spediti per viaggi di lungo corso o di gran cabotaggio sono obbligati a tenere il giornale di navigazione modello B dal giorno della partenza fino a quello del ritorno, ancorchè l'una o l'altra avvenga in un porto del Mediterraneo. Eguale metodo sarà seguito in riguardo all'inventario di bordo modelli E, F, pei bastimenti che navigano al lungo corso, al gran cabotaggio o nel Mediterraneo, ancorchè l'arrivo ed il ritorno avvengano in un porto situato nei limiti del piccolo traffico.

## ART. 9.

I libri suddetti dovranno essere tenuti con diligenza e precisione, per ordine di data, di seguito, senza alcuno spazio in bianco, senza interlinee e senza trasporto in margine. Non vi si potranno fare abrasioni, ed ove fosse necessaria qualche cancellazione, questa dovrà eseguirsi in modo che le parole cancellate siano tuttavia leggibili.

Gli spazi vuoti saranno riempiti con linee a penna.

## ART. 10.

Ciascuno dei libri ond'è formato il giornale nautico, dovrà constare di fogli collegati a forma di registro di dimensione eguale ai modelli suddetti, cioè di centimetri 31 moltiplicato per 22 e  $\frac{1}{2}$ , e proporzionato alla probabile durata del viaggio che il bastimento sta per intraprendere.

L'autorità marittima nello Stato, ed occorrendo, quella consolare all'estero alla quale il capitano del bastimento dovrà presentarli, li esamina e trovandoli in regola, li numera, firma e bolla col sigillo dell'ufficio al sommo di ogni pagina, notando nella prima di esse il numero totale delle pagine ond'è formato il tipo e nome del bastimento, il compartimento marittimo dov'è iscritto il numero di matricola, il nome del capitano e la data dell'emissione.

## ART. 11.

Ciascuna parte del giornale nautico può servire per più viaggi se siavi ancora spazio bastevole a giudizio dell'autorità marittima o consolare, che vi fa l'opportuna annotazione.

## ART. 12.

Quando per una causa qualunque il bastimento cessasse di esistere o di smettesse la bandiera per vendita a stranieri, o per passaggio al registro degli galleggianti, le autorità marittime nello Stato, o consolari all'estero ritireranno il giornale nautico e lo trasmetteranno al capo luogo del compartimento marittimo d'iscrizione del bastimento per esservi custodito.

Altrettanto si farà quando il giornale sia intieramente finito o sia reso inservibile.

## ART. 13.

Se taluno dei libri, onde si compone il giornale nautico sia finito in corso di navigazione, o siasi perduto, o distrutto per una qualunque accidentalità